

T.T.5.4/02

**COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROV. DI MESSINA**

UFF. SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO ANZIANI**(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 43/02)****Art. 1 – Natura del servizio**

Tra le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende promuovere vi è quella di favorire la realizzazione di un programma tendente ad inserire l'anziano in una famiglia, anche se diversa da quella naturale, al fine di prevenire condizioni di non autosufficienza ed eventuali ricoveri.

Tale famiglia deve essere disponibile ad accogliere l'anziano nel proprio ambito in conformità ad un accordo condiviso.

La realizzazione di progetti d'affido consente ad anziani soli di rimanere nel proprio ambiente sociale, e di poter contare su un nucleo familiare di riferimento con il quale stabilire rapporti affettivi e d'aiuto reciproco.

Art. 2 – Finalità del servizio

- a) L'affido anziani è intervento rivolto ad anziani soli o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia e che necessitano di cura e assistenza; come tale il progetto d'affido si propone di prevenire o alleviare condizioni di isolamento e solitudine spesso esistenti fra la popolazione anziana, attraverso interventi di prevenzione o di rimozione delle cause;
- b) L'intervento si inserisce nella serie dei servizi a domicilio offerti dal Comune di Capo d'Orlando Ass.to Servizi Sociali;
- c) La finalità prevalente di tale servizio è offrire all'Anziano una possibilità in alternativa all'inserimento in una struttura residenziale per anziani;
- d) Il servizio si propone di garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie dell'anziano, favorendo la permanenza dello stesso nel proprio ambiente di provenienza, anche nel caso di ridotta autonomia psico-fisica, con l'eventuale supporto anche di altri servizi a domicilio, come assistenza domicilio;
- e) Il servizio si basa sulla possibilità di inserire l'anziano presso famiglie, singoli o gruppi para-familiari disponibili e riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.

Art. 3 – Obiettivi

- a) Promuovere la definizione d'intervento a tutela o per favorire il recupero dell'autonomia di persone anziane sole, stimolando le attitudini potenziali dei singoli soggetti e aiutandoli a mantenere i propri interessi;
- b) Prevenire ricoveri impropri ;
- c) Offrire a persone anziane sole le possibilità di avere un nucleo familiare d'appoggio per la soddisfazione dei bisogni primari;
- d) Favorire all'intervento dei contesti sociali territoriali lo sviluppo di programmi solidaristici, di valorizzazione nei confronti delle persone anziane e di sviluppo di scambi fra generazioni.

Art. 4 – Tipologie d'affido

- a) Affido di supporto per anziani che vivono presso il proprio domicilio in uno stato di isolamento sociale e necessitano di un nucleo familiare d'appoggio sia per il reinserimento sociale, sia per il disbrigo di piccole faccende domestiche; l'affido verte soprattutto alla realizzazione di un sistema affettivo attraverso il supporto di un nucleo familiare che rispetti il diritto all'autodeterminazione dell'anziano.
- b) Affido in convivenza per anziani che non sono più in grado di vivere autonomamente, può essere di due tipi:
 - 1- la famiglia affidataria accoglie nel proprio ambito abitativo un anziano;
 - 2- l'anziano accoglie nella propria struttura abitativa un nucleo familiare affidatario, che fornirà supporto assistenziale e relazioni affettive.

Art. 5 - Clausola Fondamentale

In ogni tipo di affido, l'anziano non è tenuto a nessun impegno di carattere economico, o ereditario, eccetto l'obbligo alla contribuzione alle spese della gestione familiare per quanto riguarda l'affido in convivenza.

Art. 6 – Destinatari

- a) Per l'affido di supporto: anziani senza supporto familiare che:
 - 1. siano autosufficienti o lievemente non autosufficienti, in condizione di disagio sociale;
 - 2. siano affetti da patologie o invalidità temporanee che non intacchino in modo significativo l'autosufficienza;
- a) Per l'affido in convivenza: anziani senza supporto familiare che:
 - 1. siano parzialmente autosufficienti e necessitino di assistenza quotidiana e di supporto affettivo;

2. siano non autosufficienti e necessitino di sostegno e di cure continuative.

Art. 7 – Modalità d'accesso

L'ammissione al servizio di affido anziani può essere disposta solo con il consenso dell'anziano o di chi ne esercita la tutela legale.

L'ammissione avviene su domanda dell'anziano, redatta su apposito modulo e indirizzata al Sindaco del Comune di Capo d'Orlando, da presentare agli uffici dei Servizi Sociali.

L'Assistente Sociale valuta la pertinenza della domanda e accerta lo stato di bisogno, valuta la rispondenza dell'intervento richiesto quale soluzione per la necessità dell'anziano: predispone una relazione da sottoporre alla Commissione Affido Anziani, evidenziando alcuni elementi caratterizzanti il progetto individuale d'intervento:

1. descrizione della situazione problematica;
2. motivazioni dell'intervento e obiettivi da perseguire;
3. tipologia, qualità e frequenza delle prestazioni che devono essere assicurate all'anziano;
4. data dell'inizio dell'intervento;
5. scadenze e modalità delle verifiche periodiche.

Art. 8 – Gli affidatari

Gli affidatari devono essere famiglie, singoli o gruppi para-familiari che oltre ad essere motivati ad un'esperienza d'affido, dovranno essere riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.

Gli affidati saranno considerati idonei dall'apposita Commissione anche sulla base di criteri minimi di idoneità:

- non dovranno presentare situazioni di disagio grave o di emarginazione sociale;
- devono essere consapevoli di dover accettare e di dover farsi carico delle condizioni di persone anziane e del loro modello di vita;
- devono essere in buono stato di salute e avere un'età compresa fra i 25 e i 65 anni;
- è considerata positivamente una pregressa esperienza nel campo dell'assistenza agli anziani;
- nel caso di disponibilità a ricevere un anziano in convivenza, devono avere una regolare situazione abitativa;
- non devono avere problemi con la giustizia, né carichi pendenti, e se trattasi di cittadini stranieri, devono avere un regolare permesso di soggiorno.

Art. 9 – Commissione Affido Anziani

Il Comune istituisce una Commissione per la valutazione delle domande degli affidatari, così composta:

- dall' Assistente Sociale del Comune;

- da un Funzionario amministrativo per svolgere le funzioni di segreteria tecnica;
- dal Dirigente dell'Area Socio-Assistenziale o suo delegato;

Compiti della Commissione sono:

1. curare la selezione degli affidatari ;
2. collaborare con l'Assistente Sociale nell'abbinamento affidatari / affidati;
3. fornire consulenza e supporto sul progetto individuale;
4. predisporre e aggiornare l'elenco degli affidatari;
5. curare l'istruttoria delle pratiche;
6. svolgere verifiche sulla corretta attuazione delle finalità del progetto;
7. supportare l'Assistente Sociale nella verifica dell'andamento dei singoli affidi in atto, relativamente al perseguimento degli obiettivi definiti nel piano individuale di intervento;
8. procedere alla verifiche periodiche e conclusive dell'affido.
9. alla luce delle osservazioni svolte, può realizzare eventuali modifiche organizzative.

Art. 10 – Eventuali membri aggiuntivi della Commissione

Nei casi di particolare necessità e su propria valutazione, la Commissione inviterà l'esperto legale del Comune a partecipare ai lavori della stessa al fine di tutelare i diritti degli anziani in affido.

Tale esperto legale del Comune di Capo d'Orlando fornirà il proprio servizio senza comportare alcun costo aggiunto per le finalità del progetto a carico di questa Amministrazione.

Art. 11 – Percorso operativo

- a) L'Amministrazione Comunale si farà carico di diffondere informazioni sul progetto e raccogliere candidature di eventuali affidatari e affidati;
- b) le richieste vengono sottoposte alla Commissione Affidati anziani;
- c) l'Assistente Sociale del Comune attua le necessarie visite a domicilio e redige una relazione di valutazione e una eventuale relazione del progetto d'intervento d'affido;
- d) svolge una verifica delle motivazioni e delle attitudini degli affidatari;
- e) le relazioni, gli atti e le informazioni raccolte vengono sottoposte alla valutazione dell'intera Commissione che valuterà l'opportunità dell'intervento dandone disposizioni all'Assistente Sociale per la realizzazione;
- f) l'Assistente Sociale Comunale realizza l'abbinamento-affido;
- g) l'Assistente Sociale del Comune e la Commissione attuano le verifiche periodiche di competenza.

Art. 12 – Obblighi dell'affidato

L'anziano affidato:

- a) è tenuto a facilitare il rapporto con l'affidatario e a favorire lo sviluppo di una relazione di fiducia;
- b) deve informare l'Assistente Sociale responsabile del caso qualora si manifestino difficoltà o problemi nei confronti dell'affidatario;
- c) è tenuto al rispetto della "clausola fondamentale" di cui all'art. 5;
- d) può recedere dall'affido in qualsiasi momento, previa comunicazione al Servizio Sociale; l'affido termina entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, fatta salva la necessità del servizio di individuare nuove possibilità d'intervento nei tempi relativamente brevi.

Art. 13 – Obblighi dell'affidatario – Recesso

L'affidatario deve:

- a) accettare il piano individuale d'intervento a favore dell'anziano sottoscrivendo apposito atto di presa visione e di impegno a svolgere quanto in esso previsto;
- b) mantenere i rapporti con l'Assistente Sociale comunale, informandola di ogni difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie richieste, e attenersi alle indicazioni suggerite;
- c) prendere i necessari provvedimenti in caso di situazioni di emergenza e di pericolo per la salute dell'anziano, coinvolgendo eventualmente i servizi sanitari territoriali, e dandone informazioni tempestive all'Assistente Sociale del Comune agli operatori dei Servizi Sociali;
- d) curare e mantenere i rapporti con eventuali familiari non richiedendo in nessun caso, né ad essi, né all'interessato, alcuna somma a qualsiasi titolo;
- e) predisporre eventuali sostituzioni a proprio carico in casi di periodi di assenza o impossibilità temporanea ad adempiere agli impegni assunti, dandone preventiva comunicazione all'Assistente Sociale.

Può recedere dall'affido, garantendo però la copertura dell'assistenza per il periodo necessario al Servizio Sociale per trovare nuove soluzioni per l'affidato, dandone comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali almeno 60 giorni prima della data di cessazione del rapporto.

Art. 14 – Perfezionamento dell'affido

L'Assistente sociale del Comune realizza l'abbinamento-affido, e viene predisposto in accordo con l'affidato e regolarizzato tramite sottoscrizione da parte dell'affidatario, di apposito atto che delinea i reciproci impegni in relazione al piano d'intervento per quanto attiene tutti gli aspetti di organizzazione e di verifica: il contratto prevede anche la definizione del piano di intervento e i collegamenti previsti con l'ufficio Servizi Sociali, le modalità di verifica e di controllo a cura dell'Assistente Sociale.

Art. 15 – Gestione e verifica dell'affido

La gestione dell'affido e compito del Comune.

Il controllo periodico prevede la realizzazione di visite domiciliari da parte dell'Assistente Sociale o colloqui telefonici tendenti a valutare il rapporto anziano-affidatario e la percezione di entrambi sull'andamento dell'affido.

La verifica periodica dovrà tendere alla valutazione dei seguenti elementi:

- adeguatezza dell'ambiente di vita dell'anziano sotto il profilo igienico (pulizia, areazione, illuminazione, igiene) e in rapporto alle condizioni di vita e di salute dell'anziano stesso;
- salvaguardia dei fattori di igiene personale (pulizia personale, abbigliamento idoneo, manicure, pedicure, capelli);
- prestazione delle cure e dell'assistenza necessaria, anche eventuali accompagnamenti a visite mediche, cure riabilitative;
- rispetto delle esigenze funzionali della persona, in riferimento all'alimentazione, al rispetto dei ritmi di vita e delle abitudini quotidiani;
- mantenimento e facilitazioni dei rapporti interpersonali e delle relazioni sociali;
- verifica della gestione degli effetti personali e del denaro a disposizione dell'anziano;
- rispetto di convenzione, idee, usi, costumi e soprattutto fede religiosa o politica.

Le funzioni di verifiche e di controllo sono svolte dall'Assistente Sociale del Comune, che ne renderà comunicazione alla Commissione; valuterà anche l'andamento del progetto personalizzato d'affido in relazione a:

- raggiungimento degli obiettivi individuati;
- rilievo delle disfunzioni e dei correttivi da apportare.

La Commissione elaborerà periodicamente un quadro generale dell'andamento degli affidi, verificherà inoltre la valutazione numerica degli affidi effettuati e delle proposte di affidatari, ed effettuerà eventuali incontri periodici con gli affidatari.

Art. 16 – Decadenza e revoca dell'affido

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché dall'atto d'impegno sottoscritto dall'affidatario, comporta in caso di gravi inadempienze la decadenza dall'incarico.

Inoltre la revoca dell'affido può essere disposta da parte del Comune nei seguenti casi:

- qualora non sussistano più i presupposti o vengano meno le necessità dell'affidato per il prosieguo dell'erogazione del servizio;
- qualora l'affidato non desideri più avvalersi del servizio;
- qualora non siano raggiunti gli obiettivi fissati nel piano d'intervento;
- qualora si verifichino circostanze di chiara inopportunità per il Comune di proseguire nell'erogazione dell'intervento.

La decadenza o la revoca dell'incarico dell'affidatario decorrono, salvo diverso termine eventualmente indicato per iscritto, dal momento della notifica della comunicazione stessa all'interessato.

In caso di revoca o di decadenza, nulla è dovuto ad alcun titolo all'affidatario, tranne l'eventuale contributo commisurato al periodo di servizio d'affido effettuato.

Copia informatica per l'esplicitamento del mandato amministrativo

Art. 17 – Entità del contributo economico

L'entità del contributo economico a favore dei nuclei familiari viene erogato in considerazione della necessità di cura dell'anziano e di tutte le prestazioni socio-assistenziali che la famiglia si impegna a garantire.

In via sperimentale è fissato un contributo del Comune per le famiglie affidatarie:

- Euro = mensili per l'affido di supporto;
- Euro = mensili per l'affido in convivenza.

Il contributo viene erogato entro il mese successivo a quello di riferimento.

Art. 18 – Tutela dell'anziano

Eventuali collegamenti si instaureranno con le Autorità Giudiziarie, cui verranno segnalate, per gli opportuni provvedimenti, le situazioni in cui sono riscontrabili elementi di particolare complessità che richiedano l'intervento di organi giudiziari.

Art. 19 – Priorità d'accesso

Qualora vi sia un numero elevato di domande d'affido e non sia possibile soddisfarle tutte in tempi immediati sarà data priorità alle situazioni più gravi.

Copia informatica per l'espletamento del mandato amministrativo